

primi 5 cm di copertura dei campi e che, in ogni caso, non rientrava negli obblighi assunti dalle stesse convenute l'asportazione dai campi di materiale in eccesso, ragion per cui il cattivo drenaggio dei campi non avrebbe potuto essere imputato alle appellanti.

Pertanto la domanda dell'originaria attrice andava respinta e doveva essere, invece, accolta quella proposta in via riconvenzionale delle originarie convenute per il pagamento del prezzo relativo ai lavori eseguiti.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, la s.r.l. Circolo sportivo tennis "Emilia De Vialar", resistito con un congiunto controricorso da entrambe le intimate. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico complesso motivo formulato la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1667 e 1668 c.c., deducendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza sul presupposto che la Corte di appello non aveva compreso quale fosse la natura del contratto stipulato tra le parti e quali le obbligazioni assunte dalle parti appaltatrici, dovendo, innanzitutto, ritenersi che con il contratto di appalto l'appaltatore assume non una mera obbligazione di mezzi, bensì un obbligo di risultato, dovendo assicurare al committente la realizzazione dell'opera convenuta, e, specificamente, nella vicenda in questione, il rifacimento dei campi da tennis in modo da preservarne la normale fruibilità. In particolare, a tal fine, la ricorrente ha evidenziato che le appellanti principali-originarie convenute avrebbero dovuto eseguire le proprie prestazioni secondo buona fede e rispettando le regola dell'arte, sapendo che se non avessero asportato il materiale che avevano smosso, tale mancato intervento avrebbe pregiudicato il drenaggio dei campi, ragion per cui avrebbero dovuto inserire eventuali ulteriori attività nel proprio preventivo e, comunque, realizzare tutte le prestazioni necessarie ovvero soltanto utili per consentire al Circolo tennis di ottenere il risultato previsto con il contratto di appalto.

2. Rileva il collegio che la proposta censura è priva di fondamento e deve, perciò, essere respinta.

Occorre, in primo luogo, osservare che con essa si chiede, in effetti, una rivalutazione dell'oggetto del contratto di appalto, senza che – tuttavia – risulti essere stata dedotta

alcuna specifica violazione di criteri ermeneutici tale da condurre ad un possibile risultato interpretativo difforme da quello raggiunto dalla Corte di appello.

Con la censura, invero, viene prospettata una disamina generale sulla natura del contratto di appalto e sulle correlate obbligazioni incombenti sulle parti, ma non si valorizza il dato fondamentale che l'esecuzione di detto contratto è comunque dipendente dalle specifiche obbligazioni assunte dalle parti stesse e che l'appaltatore assume, solo in relazione ad esse, un obbligo di risultato.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha, con motivazione adeguata e basata sulle acquisite risultanze probatorie (come, in particolare, quelle riconducibili alla disposta c.t.u.), accertato che le appaltatrici - sulla base del preventivo dalle stesse predisposto ed accettato dalla società del Circolo tennistico committente (oggi ricorrente) - si erano obbligate ad eseguire, con materiale e macchinari adeguati, esclusivamente un intervento sul fondo (ovvero sul manto in superficie) dei quattro campi da tennis senza alcun interessamento del sottofondo (ossia del terreno sottostante mediante l'approntamento di operazioni di drenaggio), realizzando la rimozione del manto esistente, l'asportazione del materiale rimosso e soprattutto il livellamento dei primi 5 cm del manto (come precisamente riportato nel preventivo), provvedendo, altresì, alla fornitura e posa di tennisolite. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha rilevato che il cattivo drenaggio dei campi da tennis non poteva ritenersi imputabile alle appaltatrici, le quali, dovendo operare solo sullo strato superficiale dei campi, non erano tenute - in base alle pattuizioni contrattuali - ad intervenire anche sul sottofondo filtrante.

Pertanto, sulla scorta di detto preventivo, pacificamente approvato dalla società tennistica, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che non fossero state pattuite ulteriori opere, le quali, quindi, non avrebbero potuto essere eseguite senza uno specifico incarico, con il correlato raggiungimento di un accordo sulla corrispondente maggiorazione del prezzo.

E che quello individuato dalla Corte di appello fosse il solo incarico conferito all'appaltatrice è dimostrato dalla consapevolezza espressa dalla stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso, laddove sostiene che la società appaltatrice "avrebbe dovuto inserire eventuali attività ulteriori nel proprio preventivo", quali quelle dirette a garantire il drenaggio del sottofondo dei campi da tennis. Pertanto l'oggetto del

contratto era proprio quello – peraltro chiaramente risultante dal suo testo – individuato dal giudice di secondo grado al quale la società appaltatrice si era attenuta in sede di esecuzione.

Si osserva, al riguardo, che nel contratto di appalto di un'opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l'obbligo della redazione del progetto, onde sono decisive al riguardo le specifiche pattuizioni negoziali, che possono, perciò, essere basate anche su un preventivo predisposto dall'appaltatore - con la specifica indicazione dei lavori da eseguire - che sia incondizionatamente accettato dal committente, così dandosi luogo alla formazione di un valido ed efficace accordo contrattuale (cfr. Cass. n. 7556/1986 e, più recentemente, Cass. n. 5734/2019).

In termini conclusivi, deve, perciò, affermarsi che, in generale, l'appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell'opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, come posto in risalto, con l'accettazione del preventivo predisposto dalla società appaltatrice e che contemplava esclusivamente le opere individuate dalla Corte di appello ed effettivamente eseguite), da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all'appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, in virtù dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.400,00, di cui euro 200,00

per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 21 dicembre 2021.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI